

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – Denominata “Savuto”.

- ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 -

L'anno **duemila diciassette** addì ===== del mese di =====,
Il signor =====, nella sua qualità di =====, in rappresentanza
del Comune di =====, codice fiscale =====, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio comunale n. == del =====, dichiarata immediatamente eseguibile;
Il signor =====, nella sua qualità di =====, in rappresentanza
del Comune di =====, codice fiscale =====, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio comunale n. == del =====, dichiarata immediatamente eseguibile;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal successivo art. 38 per poter procedere all'effettuazione di procedure di affidamento di importo superiore ad € 40.000,00 per servizi e forniture e di € 150.000,00 per lavori;
- che le stazioni appaltanti non in possesso di tale qualificazione procedono per l'affidamento di forniture, servizi e lavori di importo superiore alle soglie indicate, ricorrendo ad una centrale unica di committenza oppure mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- che ai sensi dell'art. 37, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto dal comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;
- che l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che gli Enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- i comuni di Scigliano e Panettieri, hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, mediante convenzione, le funzioni, i compiti e le attività della Centrale Unica di Committenza, quale strumento per l'esercizio congiunto delle corrispondenti attività;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra i Comuni intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gara per l'affidamento di servizi, forniture e lavori di competenza degli enti associati mediante la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 50/2016.

1. La Centrale Unica di Committenza è **costituita presso il Comune di Scigliano**, ente capofila della convenzione.
2. La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) costituisce lo strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano la semplificazione di tutte le procedure inerenti l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché il necessario impulso per garantire nel contempo economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 2 – Funzioni

1. La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Enti aderenti, utilizzando il modello della delega di funzioni, riguardanti l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .
2. Sono esclusi dalla competenza della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e gestiti direttamente dai rispettivi enti le seguenti procedure:
 - a) acquisizioni di fornitura, beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 per cui i Comuni possono procedere autonomamente;
 - b) acquisizioni di lavori, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento (art. 9, comma 4 del D.L. n. 66 del 24/04/2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale ...”, convertito con legge 23/06/2014 n. 89): in tali fattispecie i Comuni possono procedere autonomamente, indipendentemente dal numero di abitanti;
 - c) i lavori in amministrazione diretta e gli acquisti mediante fondo economale;
 - d) altri casi previsti dalla legge.
3. Le competenze della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) attengono alla fase procedimentale che va dalla indizione della gara alla proposta di aggiudicazione. In particolare la C.U.C. svolge in collaborazione con l'ente aderente le seguenti funzioni:
 - a) collabora ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, beni e servizi che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
 - b) collabora nella scelta dei criteri di aggiudicazione e, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella selezione dei parametri di valutazione delle offerte con le relative specificazioni;
 - c) approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito redatti dal RUP del Comune aderente;
 - d) nomina la commissione di gara e/o la commissione giudicatrice;
 - e) cura gli adempimenti in materia di obblighi di pubblicità ed effettua le comunicazioni e le informazioni durante la procedura di gara;
 - f) provvede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa;
 - g) provvede a emanare proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
 - h) collabora ai fini dell'aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto;
 - i) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio in accordo con l'ente aderente.

Art. 3 – Compiti ed attività dei singoli Comuni associati

1. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della CUC, i singoli enti aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano i seguenti compiti e svolgono le seguenti attività, assumendone i relativi oneri:
 - a) la programmazione e pianificazione dei lavori da realizzare;
 - b) la determinazione del fabbisogno e programmazione dei beni e servizi da acquisire;
 - c) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, art. 31, comma 5, D.LGS 50/2016;
 - d) la redazione e approvazione dei progetti/capitolati di lavori – servizi – forniture con relativi provvedimenti;
 - e) la redazione, con l'ausilio del Responsabile della Centrale, tutta la documentazione di gara;
 - f) l'adozione della determinazione a contrarre, con relativo acquisizione del CIG e del CUP (ove dovuto);

- f) l'indicazione dei nominativi dei dipendenti quali componenti della Commissione di gara e/o Commissione giudicatrice;
 - g) l'assunzione della determinazione di aggiudicazione, l'invio delle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto;
 - h) l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, beni e servizi, nonché dei relativi pagamenti sulla base dei giustificativi di spesa;
 - i) il monitoraggio dell'esecuzione del contratto (redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti, ecc.);
 - l) gli adempimenti nei confronti di ANAC, dell'Osservatorio regionale dei Contratti Pubblici e BDAP dall'aggiudicazione definitiva in poi;
 - m) l'accollo degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso in relazione alle operazioni di gara ed all'esecuzione del contratto.
2. Nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il singolo ente aderente interessato dovrà farsi carico degli oneri economici derivanti dalla nomina di eventuali esperti esterni interpellati, di concerto con la CUC, nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'ente aderente.
 3. Le spese di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti sono a carico del singolo Ente aderente interessato e sono da inserirsi nei quadri economici dei vari lavori, beni e servizi.

Art. 4 – Organizzazione e funzionamento della CUC

1. La sede operativa della C.U.C. è ubicata nella sede legale del Comune capofila dove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara. La sede è messa a disposizione dal Comune capofila in collaborazione con gli enti aderenti mediante l'utilizzo delle dotazioni hardware e software già disponibili.
2. La C.U.C. utilizzerà professionalità già in servizio che opereranno secondo le disposizioni del Responsabile della C.U.C., il Responsabile della C.U.C. potrà avvalersi di personale esterno agli Enti che la compongono, per consulenza informatica, assistenza, nonché la consulenza esterna in merito alla gestione delle procedure telematiche ed informatiche relative agli appalti ed al mercato elettronico.
3. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune Capofila individuandolo tra il personale in servizio del Comune medesimo.
4. Il responsabile della C.U.C. si avvale di un apposito ufficio composto da personale messo a disposizione temporaneamente dai singoli enti aderenti, individuato di volta in volta tra i dipendenti degli enti stessi, che saranno incaricati con apposito provvedimento dello stesso responsabile della C.U.C. con attribuzione di mansioni specifiche. L'ufficio così costituito coordina il funzionamento e l'organizzazione della C.U.C. stessa. Il Responsabile della CUC provvede alla assegnazione delle responsabilità del procedimento, nominando il Responsabile di Gara per la fase di espletamento della gara d'appalto per lavori – servizi – forniture, e provvedendo al contempo alla comunicazione al Comune interessato.
5. La CUC collabora con il RUP individuato da ciascun ente aderente e si avvale delle risorse umane degli enti aderenti.
6. Eventuali attività potranno essere svolte anche presso le sedi degli enti aderenti, previa intesa con gli stessi.
7. Gli enti aderenti, entro il 30 novembre di ogni anno, e comunque a seguito dell'adozione della programmazione triennale di lavori, beni e servizi, trasmettono alla C.U.C. i dati inerenti il fabbisogno in termini di lavori, servizi e forniture da espletare e la relativa tempistica. La CUC in base ai dati ricevuti predispone un calendario dei procedimenti di affidamento nel rispetto di quanto indicato dal presente regolamento.

8. Il singolo ente aderente, nomina il Responsabile del Procedimento (RUP) per ogni singolo lavoro, servizio o fornitura individuandolo, di norma, nella figura del Responsabile del Servizio del settore di competenza.
9. Il singolo ente aderente, per il tramite del rispettivo RUP, trasmette alla Centrale Unica di Committenza (CUC) tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la delibera di approvazione del progetto, i documenti tecnico-progettuali, il capitolato speciale d'appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze con indicazione dei costi per la sicurezza, schema di bando di gara e schema di disciplinare oltre che i relativi allegati.
10. La Centrale Unica di Committenza (CUC), ricevuta la documentazione di cui al comma 9, verifica ed approva il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da programmare la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro i tempi conformi alle esigenze rappresentate dagli enti aderenti, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa sugli appalti pubblici.
11. Contemporaneamente alla proposta di aggiudicazione la Centrale Unica di Committenza (CUC) consegna all'ente interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara per gli adempimenti di propria competenza.
12. L'intero procedimento di affidamento dell'appalto è, quindi, strutturato in tre fasi distinte:
 - a) **la prima fase** si avvia a cura dell'ente aderente che, in base alla propria programmazione di lavori, beni e servizi, assume la determina a contrarre, di cui all'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e art. 32, comma 2° del decreto legislativo n. 50/2016.;
 - b) **la seconda fase** viene gestita direttamente dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) mediante il proprio Responsabile della fase di gara ed è finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto. Questa fase inizia dopo aver ricevuto la determinazione a contrarre da parte dell'ente interessato e termina con la proposta di aggiudicazione dell'appalto.
 - c) **la terza fase** riguarda l'ente aderente alla Centrale Unica di Committenza (CUC) che mediante il proprio RUP provvede ad effettuare l'aggiudicazione con relativo impegno di spesa, alla stipula del contratto e all'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, beni e servizi.
13. La CUC, con spese a carico dell'ente aderente interessato alla specifico appalto, previo accordo con lo stesso, potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche attività inerenti lo specifico appalto da aggiudicare. Si precisa le somme per i componenti esterni dovranno essere, impegnate e liquidate da parte dall'Ente interessato alla C.U.C. che nomina detta commissione.
14. Nelle procedure gestite dalla CUC trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..

Art. 5 – Risorse finanziarie e dotazione di personale

1. Gli Enti convenzionati si impegnano ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato ed a mettere a disposizione il personale e/o le attrezzature necessarie (fotocopiatrici, fax, computer, software, ecc...) o che si dovessero rendere necessarie e/o opportune per il buon funzionamento dei lavori della Centrale.
2. Le somme per il corretto funzionamento della Centrale sono a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici in misura all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, dell'importo del contratto(DM 23 novembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N° 8 del 10.02.2013) e comunque senza oneri a carico degli Enti aderenti.

In alternativa, secondo le indicazioni del Comune interessato dalla procedura, dovranno essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali", secondo le percentuali di seguito indicate:

- Importo compreso tra € 40.000,00 e € 250.000,00 -> 1%;
- Importo compreso tra € 250.000,01 e € 500.000,00 -> 0,8%, con minimo € 2.500,00;
- Importo compreso tra € 500.000,01 e € 1.000.000,00 -> 0,5%, con minimo € 4.000,00;
- Importo compreso tra € 1.000.000,01 e € 2.000.000,00 -> 0,3%, con minimo € 5.000,00;
- Importo oltre € 2.000.000,01 -> 0,2%, con minimo € 6.000,00.

3. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni di gara e/o giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste nel presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà ad includerle nei quadri economici di progetto.

4. Al fine di consentire il buon funzionamento della struttura della Centrale Unica di Committenza, le somme trasferite al Comune Capofila da parte degli Enti aderenti e/o operatori economici, inerenti le procedure di gara che si andranno ad espletare saranno ripartite per come di seguito indicato:

- Quota pari al 20% - per Spese fisse gestionali affrontate dal Comune Capofila (a titolo meramente esemplificativo: energia elettrica, Toner, carta, le licenze dei vari software gestionali, stampe varie, ecc.). Nel caso che la procedura di gara sia svolta presso il Comune associato ovvero nel caso si faccia uso di attrezzature dello stesso, il Comune capofila dovrà riconoscergli un rimborso forfettario del 10%;
- Quota pari al 80% - per Spese inerenti la gestione documentale degli atti, la consulenza informatica, e la relativa assistenza, nonché la consulenza esterna in merito alla gestione delle procedure telematiche ed informatiche relative agli appalti ed al mercato elettronico, eventuali consulenze legali e varie, ecc.).

5. Le spese per il personale interno alla Centrale, che formeranno le Commissioni di gara, sono da prevedere all'interno del QE di progetto, per ogni procedura che si andrà ad espletare, nella misura dettata dall'art. 113 ultimo comma del D.lgs 50/2016. Sarà cura del Responsabile della Centrale definire la ripartizione di detto incentivo.

6. Ogni altra modalità di regolarizzazione dei rapporti finanziari e/o direttiva relativa al funzionamento della Centrale Unica di Committenza, non già disciplinata da disposizioni di legge, viene rimessa a specifica deliberazione della Giunta comunale degli Enti convenzionati.

Art. 6 – Durata e recesso

1. La presente Convenzione esplica la sua efficacia dalla data di sottoscrizione ed **a durata pari a tre anni rinnovabili tacitamente.**
2. Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, con un preavviso, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccomandata a. r. o mediante posta elettronica certificata.
3. Il recesso avrà effetto dal primo giorno del semestre successivo alla comunicazione di cui sopra al punto 2., rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già avviate.

Art. 7 - Adesione di nuovi enti

Il presente atto consente la libera adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) da parte di nuovi enti previa formale richiesta al Comune Capofila e conseguente approvazione formale della presente convenzione.

Art. 8 – Controversie e contenziosi

1. Le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa per risolvere eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente accordo.
2. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice territorialmente competente.

Art. 9 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme del decreto legislativo 50/2106 e ad ogni altra norma vigente in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 10 - Registrazione

1. Il presente atto, essendo un accordo stipulato per lo svolgimento di funzioni pubbliche, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il personale operante presso la Centrale Unica di Committenza (CUC), interno ed esterno, avrà l'obbligo di osservare e rispettare il codice di comportamento del Comune Capofila.
 2. Ulteriori aspetti operativi di dettaglio saranno disciplinati da appositi protocolli adottati dai rispettivi organi esecutivi di governo degli enti aderenti, su proposta della CUC.
-
-